

# COMUNE DI PETRONÀ

(PROVINCIA DI CATANZARO)

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA RIPARTIZIONE DELL'ACQUA  
D'IRRIGAZIONE

## ARTICOLO 1

### (Limiti del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripartizione dell'acqua d'irrigazione, nei mesi di giugno, luglio e agosto, per il territorio irriguo comunale.

## ARTICOLO 2

### ( OGGETTO DEL SERVIZIO )

Il servizio di ripartizione dell'acqua d'irrigazione si propone di assicurare nel territorio irriguo del Comune, nell'interesse generale delle colture agrarie e della vita sociale nella campagna, una ottimale utilizzazione delle riserve idriche disponibili sul territorio comunale specificatamente destinate all'agricoltura.

## ARTICOLO 3

### (DISIMPEGNO DEL SERVIZIO)

Il servizio di ripartizione dell'acqua d'irrigazione è diretto dal Sindaco e da suo Delegato all'Agricoltura ed è disimpegnato da apposite personale stagionale assunto a tempo determinate nei modi e nei termini fissati dalle vigenti leggi sul collocamento e dal contratto collettivo di lavoro per il personale degli Enti Locali.

## ARTICOLO 4

### ( SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO )

Il territorio irriguo del Comune, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, verrà suddiviso in zone, in modo da evitare la dispersione dell'acqua e di stabilire, previa turnazione, i giorni destinati per irrigare ogni singola zona;

L'ordinata ripartizione dell'acqua d'irrigazione al fine d'impedire inutili contenziosi tra gli oltecoltori locali.

## ARTICOLO 5

### (AVVISO AL PUBBLICO)

A cura del Sindaco, o suo delegato, all'inizio di ogni stagione estiva dovrà essere predisposto apposito avviso al pubblico, contenente la suddivisione in zone del territorio comunale, nonché il giorno o i giorni della settimana stabiliti per irrigare ogni singola zona.

## ARTICOLO 6

### (COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO)

Uno dei due addetti al servizio di ripartizione dovrà provvedere a sorvegliare il canale principale per impedire deviazioni della acqua in una zona diversa da quella a cui è destinata; l'altro addetto provvederà, invece, a ripartire l'acqua tra gli ortocultori appartenenti alla medesima zona.

## ARTICOLO 7

### (MODALITA' D'IRRIGAZIONE DEI TERRENI)

L'Irrigazione delle colture dovrà essere fatta in modo da evitare sprechi e abusi da parte degli ortocultori, utilizzando l'acqua per il tempo strettamente necessario e proporzionalmente alla superficie da irrigare al fine di consentire l'ottimale utilizzo della medesima.

L'irrigazione, invece, delle colture erbacee sarà consentita una volta ogni 10 (dieci) giorni, durante la notte, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo e previa autorizzazione all'uopo rilasciata dal Sindaco per ogni singolo richiedente.

## ARTICOLO 8

### (OBBLIGHI DEGLI ORTOCULTORI)

E' fatta obbligo ai proprietari dei terreni da irrigare di preparare per tempo ed in modo ottimale la canalizzazione interna e di accesso ai propri orti destinata a contenere l'acqua d'irrigazione proveniente dal canale principale al fine di consentire un deflusso veloce senza alcuna dispersione.

## ARTICOLO 9

### (DIVIETI)

E' espressamente vietato:

- deviare o prelevare l'acqua dal canale principale per irrigare una zona o parte di essa in un giorno diverso da quelle prestabilite;
- irrigare per due volte di seguito il proprio terreno mentre l'acqua si trova nella medesima zona;
- prelevare l'acqua dal canale principale per irrigare i propri terreni senza aver preventivamente pagato l'apposita tassa ( all'uopo

fissata dalla Giunta Municipale):

- Sanzione Amministrativa £. 30.000 ;
- Oblazione in via breve £. 15.000 .

#### ARTICOLO 10

(Controlle )

Gli ortocoltori locali che irrigano i propri terreni, su richiesta del personale assunto dal Comune per disimpegnare il servizio di ripartizione dell'acqua dei Vigili Urbani e delle Gurdie Campestre, devono esibire la ricevuta di avvenuto pagamento dell'apposita tassa Comunale :

- Sanzione Amministrativa £. 30.000 ;
- Oblazione in via breve di £. 15.000 .

#### ARTICOLO 11

( Divieti)

E' severamente vietato ai ripartitori assunti dal Comune di concedere l'acqua d'irrigazione agli ortocoltori non compresi negli appositi elenchi elaborati dal Comune, e per una superficie maggiore di quella dichiarata:

- Sanzione Amministrativa £. 100.000 ;
- Oblazione in via breve di £. 50.000 .

#### ARTICOLO 12

( Accertamenti delle contravvenzioni ed onere)

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale.

Le trasgressioni sono punite con sanzione amministrativa indicate nei rispettivi articoli secondo le norme di cui agli artt. 106 e 109 del T.U. 3.3.1934, n. 383, modificate dalla legge 9.6.1947, n. 530 e successivamente dall'art. 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e dalla legge 24.11.1981, n. 689.

## ARTICOLO 13

### (OBLAZIONE CONTESTUALE)

Ai sensi della legge comunale e provinciale le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate all'atto della contestazione ~~in~~ alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente regolamento. Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore indicando anche nella matrice, le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.

## ARTICOLO 14

### (OBLAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA)

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione ai termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della legge Comunale e provinciale, può chiedere, entro 10 giorni della contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro ~~ix~~ limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal presente regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco e presso l'ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

## ARTICOLO 15

### (Procedimento ingiuntivo)

L'ordinanza ingiuntiva di pagamento sarà emanata secondo le prescrizioni e la procedura stabilita nell'art. 18 della legge 24.11.81, n. 689.

## ARTICOLO 16

### (ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua regolare ripubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi ~~del~~ dell'art. 62 comma 3° del T.U. del 1934, richiamate in vigore con modificazioni dall'art. 21 della legge 9.6.1947, n. 530. =

I L                    C O N S I G L I O

Visto l'atto deliberativo C.C. n. 54 del 23.5.1988 ad oggetto : " Approvazione regolamento per la ripartizione dell'acqua d'irrigazione" vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 20.6.1988 col n. 54088;

Ritenuto di dover integrare tale regolamento inserendo un altro articolo che preveda durante il periodo di non utilizzo dell'acqua d'irrigazione specie nel periodo invernale, la deviazione dell'acqua lungo il fiume Nasari onde evitare enormi danni alle infrastrutture del centro abitato e pericoli per la popolazione Amministrata;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Integrare, come in effetti col presente atto integra, aggiungendo l'articolo n. 17 seguente:

" Durante il periodo invernale e nei periodi di non utilizzo dell'acqua d'irrigazione la stessa verrà deviata lungo il fiume Nasari evitando così danni alle infrastrutture pubbliche e pericoli alla popolazione."